

Legge regionale 08 aprile 1997 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/04/1997

Bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1997 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del Bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.